

Art. 21.

« Sono prorogati di due anni i termini stabiliti dall'articolo 33 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1916 ».

A questo articolo l'onorevole Matteotti insieme con gli onorevoli Zanardi, Canepa, Groff, Florian, Giacometti, Basso, Pagella, Nobili e Sardelli, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Gli stanziamenti previsti dalla legge 25 gennaio, n. 586; per opere igieniche dei comuni sono elevati da 25 a 100 milioni per gli anni 1921-22-23 in conformità al diverso valore della moneta. Il maggiore stanziamento sarà devoluto preferibilmente ai comuni rurali ».

L'onorevole Matteotti ha facoltà di svolgerlo.

MATTEOTTI. Il mio emendamento non rappresenta che una equazione monetaria, e quindi credo che sarà accettato dal Governo. La legge del 1911 stabiliva per le opere igieniche dei comuni 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1920 al 1923. I 25 milioni di allora sono 100 milioni di oggi, ed io non faccio che ristabilire col mio emendamento quella stessa proporzione, perchè altrimenti le opere igieniche non sarebbero eseguite. Non è che un emendamento per mettere in regola il Governo verso i Comuni con i cambi della giornata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Poichè il bilancio dello Stato è, onorevole Matteotti, tutta un'equazione monetaria, anzi tutto un equilibrio monetario, che non dobbiamo turbare, non vi è possibilità di consentire alla proposta fatta da lei, della quale riconosco la equità teorica, ma rispetto alla quale debbo anche constatare che manca oggi allo Stato la possibilità di una pratica adesione a tale concetto.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, insiste?

MATTEOTTI. Insisto.

DE VITO, relatore. Pregherei l'onorevole Matteotti di rimandare la perequazione a quando la moneta sarà ribassata di valore. *(Si ride).*

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 21 del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Metto a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Matteotti, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

TITOLO III.

Provvedimenti per la intensificazione delle opere di bonificazione agrario e di sistemazione montana.

Art. 22.

« La somma di 30 milioni prevista dagli articoli 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e 20 del Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, per la somministrazione di mutui di favore da concedersi per l'esecuzione di opere di bonificazione agrario, è portata a lire 50 milioni per l'esercizio 1921-22 e per ciascuno dei tre esercizi successivi.

« Nel bilancio del Ministero di agricoltura saranno stanziati, annualmente, le somme occorrenti per il servizio per gli interessi sui detti mutui.

« L'estensione dei benefici delle leggi sul bonificazione dell'Agro romano, autorizzata con l'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, e con l'articolo 16 del citato decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, è accordata con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro ».

A questo articolo l'onorevole Fontana, insieme agli onorevoli Volpini, Chiggiato, Mariotti, Crisafulli-Mondio, Casalicchio, Alice, Ferrari Giovanni, Ruschi, Mantovani, ha presentato il seguente emendamento:

« Nel testo del Governo in fine, dopo le parole: « Per la concessione delle terre aggiungere: In detta Commissione sarà chiamato a far parte un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici ».

L'onorevole Fontana ha facoltà di svolgerlo.

FONTANA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Tovini ha presentato il seguente emendamento.

« All'ultimo comma, aggiungere:

« Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro, potranno essere estesi ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici delle leggi sul bonificazione dell'Agro romano ».

L'onorevole Tovini ha facoltà di svolgerlo.